



COMUNICATO UFFICIALE N. 195 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 226/AA al n. 228/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 226/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 119 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto Christian DIAZ e Lionel DIAZ, avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto Christian DIAZ, allenatore all'epoca dei fatti tesserato per la società Nova Gens, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, lett. a), e 94ter, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dagli artt. 2 e 6 dell'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo (ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021), sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2024-2025 n. 287 del 9.1.2025, e dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n. 36/2021, per avere lo stesso sottoscritto, in data 10.1.2025, con la società Nova Gens una dichiarazione di prestazione di natura volontaria quale Allenatore in Prima della squadra Juniores Provinciali nonché, in data 13.1.2025, la connessa richiesta di tesseramento tecnico per la stagione sportiva 2024-2025, dopo aver pattuito verbalmente in data 9.1.2025 con il sig. Corrado Perseghin, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Nova Gens, un compenso di natura economica per la menzionata attività dell'importo di euro 350,00 mensili, poi percepito con la non veridica indicazione della causale "rimborso spese", così dissimulando l'instaurazione di un rapporto di lavoro sportivo e omettendo di stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa mediante la compilazione del modulo di contratto tipo nonché percependo il predetto compenso in violazione della normativa federale e statuale; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, commi 1 e 2, e 94, comma 1, lett. a), delle N.O.I.F., nonché dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 29 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., I) per aver lo stesso consentito o comunque non impedito che il figlio sig. Lionel Diaz, a far data dal 14.1.2025 e sino al termine della stagione sportiva 2024-2025, lo assistesse nell'espletamento dell'attività di tecnico nel corso degli allenamenti della squadra Juniores Provinciali della società Nova Gens, sebbene lo stesso fosse tesserato per la predetta società quale dirigente accompagnatore ufficiale e fosse sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché delle prescritte abilitazioni, e II) per avere lo stesso pattuito verbalmente in data 9.1.2025 con il sig. Corrado Perseghin, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Nova Gens, un compenso di euro 150,00 mensili per la menzionata attività in favore del figlio sig. Lionel Diaz, da quest'ultimo poi percepito con la non veridica indicazione della causale "rimborso spese";

Lionel DIAZ, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Nova Gens, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, commi 1, e 94, comma 1, lett. a), delle N.O.I.F., nonché dal Comunicato Ufficiale n. 29 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., I) per avere lo stesso, a far data dal 14.1.2025 e sino al termine della stagione sportiva 2024-2025, assistito il padre sig. Roberto Christian Diaz nell'espletamento dell'attività di tecnico nel corso

degli allenamenti della squadra Juniores Provinciali della società Nova Gens, pur essendo tesserato per la predetta società quale dirigente accompagnatore ufficiale e ancorché sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché delle prescritte abilitazioni, e II) per avere lo stesso percepito, con la non veridica indicazione della causale "rimborso spese", quale compenso per la menzionata attività l'importo di euro 150,00 mensili, pattuito verbalmente dal padre sig. Roberto Christian Diaz in data 9.1.2025 con il sig. Corrado Perseghin, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Nova Gens;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Roberto Christian DIAZ,
 - Sig. Lionel DIAZ;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Roberto Christian DIAZ,
 - 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Lionel DIAZ;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 227/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 51 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Kasem HOXHA, Dino PUCCianti, Massimo SETTEMBRI, Roberto SETTEMBRI e della società A.P.D. SANT'ANTONIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Kasem HOXHA, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.P.D. Sant'Antonio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.P.D. Sant'Antonio, alle seguenti gare tutte valide per il campionato Under 15 Provinciale: Sambenedettese – Sant'Antonio del 20.10.2024, Unione Piazza Immacolata - Sant'Antonio del 28.10.2024, Sant'Antonio – Pol. Villa Pigna del 30.10.2024, Sant'Antonio - Sambenedettese del 17.11.2024, Sant'Antonio – Borgo Solestà del 11.12.2024, Sant'Antonio – Unione Piazza Immacolata del 3.1.2025, Comunanza - Sant'Antonio del 25.1.2025, Sant'Antonio – Atletico Azzurra Colli del 2.2.2025, Piceno Football Team - Sant'Antonio del 8.2.2025, Borgo Solestà - Sant'Antonio del 16.2.2025, Sant'Antonio - Porta Romana SQ B del 16.3.2025, Sant'Antonio – Comunanza del 23.4.2025 e Sant'Antonio - Piceno Football Team del 27.4.2025, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Dino PUCCianti, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.P.D. Sant'Antonio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.P.D. Sant'Antonio nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Kasem Hoxha, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione dei seguenti incontri tutti validi per il campionato Under 15 Provinciale: Comunanza - Sant'Antonio del 25.1.2025, Sant'Antonio – Atletico Azzurra Colli del 2.2.2025, Borgo Solestà - Sant'Antonio del 16.2.2025, Sant'Antonio - Porta Romana SQ B del 16.3.2025, Sant'Antonio – Comunanza del 23.4.2025 e Sant'Antonio- Piceno Football Team del 27.4.2025;

Massimo SETTEMBRI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.P.D. Sant'Antonio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.P.D. Sant'Antonio nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Kasem Hoxha, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione dei seguenti incontri validi per il campionato Under 15 Provinciale: Sambenedettese – Sant'Antonio del 20.10.2024, Unione Piazza Immacolata -

Sant'Antonio del 28.10.2024, Sant'Antonio – Pol. Villa Pigna del 30.10.2024, Sant'Antonio – Borgo Solestà dell'11.12.2024 e Sant'Antonio – Unione Piazza Immacolata del 3.1.2025;

Roberto SETTEMBRI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.P.D. Sant'Antonio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.P.D. Sant'Antonio, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Kasem Hoxha nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.P.D. Sant'Antonio ai seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato Under 15 Provinciale: Sambenedettese – Sant'Antonio del 20.10.2024, Unione Piazza Immacolata - Sant'Antonio del 28.10.2024, Sant'Antonio – Pol. Villa Pigna del 30.10.2024, Sant'Antonio - Sambenedettese del 17.11.2024, Sant'Antonio – Borgo Solestà dell'11.12.2024, Sant'Antonio – Unione Piazza Immacolata del 3.1.2025, Comunanza - Sant'Antonio del 25.1.2025, Sant'Antonio – Atletico Azzurra Colli del 2.2.2025, Piceno Football Team - Sant'Antonio dell'8.2.2025, Borgo Solestà - Sant'Antonio del 16.2.2025, Sant'Antonio - Porta Romana SQ B del 16.3.2025, Sant'Antonio – Comunanza del 23.4.2025 e Sant'Antonio - Piceno Football Team del 27.4.2025; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

A.P.D. SANT'ANTONIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Roberto Settembri, Massimo Settembri e Dino Puccianti, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Kasem Hoxha ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Kasem HOXHA,
 - Sig. Dino PUCCANTI,
 - Sig. Massimo SETTEMBRI,
 - Sig. Roberto SETTEMBRI,
 - Società A.P.D. SANT'ANTONIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto SETTEMBRI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 8 (otto) giornate di squalifica per il Sig. Kasem HOXHA,
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Dino PUCCANTI,
 - 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Massimo SETTEMBRI,
 - 7 (sette) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Roberto SETTEMBRI,

- € 650,00 (seicentocinquanta/00) di ammenda e 13 (tredici) punti di penalizzazione da scontare nel campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale - S.S. 25-26 per la società A.P.D. SANT'ANTONIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 228/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1203 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele BURIOL, Antonio MARCHETTA, Luigi Francesco RESMINI, Federico GALLI, Paolo ZAMBON, e delle società UCD FROG MILANO ASD, ASD CITTA' DI MONZA, CS TREVIGLIESE ASD ARL, CIMIANO CALCIO SSDARL, CG SAN VITTORE OLONA SD e SSDARL MILANO FOOTBALL ACADEMY avente ad oggetto la seguente condotta:

Daniele BURIOL, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Frog Milano A.S.D. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere organizzato e realizzato i seguenti tornei, in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi federali:

- in data 16.2.2025 un torneo riservato alle categorie "Esordienti 2013" e "Primi Calci 2017";
- in data 23.2.2025 un torneo riservato alla categoria "Primi Calci";
- in data 2.3.2025 un torneo riservato alla categoria "Esordienti 2012";
- in data 9.3.2025 un torneo riservato alle categorie "Pulcini 2015" e "Primi Amici 2018";
- in data 16.3.2025 un torneo riservato alla categoria "Esordienti 2013";
- in data 23.3.2025 un torneo riservato alla categoria "Esordienti 2012";
- in data 30.3.2025 un torneo riservato alla categoria "Pulcini 2014";

Antonio MARCHETTA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Monza all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo svoltosi in data 23.3.2025 organizzato dalla società A.C.D. Frog Milano A.S.D., al quale ha partecipato la squadra "Esordienti 2012" della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

Luigi Francesco RESMINI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. TREVIGLIESE ASD ARL all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo svoltosi in data

30.3.2025 organizzato dalla società A.C.D. Frog Milano A.S.D., al quale ha partecipato la squadra "Pulcini 2014" della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

Federico GALLI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Cimiano Calcio SSDARL all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo svoltosi in data 9.3.2025 organizzato dalla società A.C.D. Frog Milano A.S.D., al quale ha partecipato la squadra "Pulcini 2015" della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

Paolo ZAMBON, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.G. San Vittore Olona, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo svoltosi in data 9.3.2025 organizzato dalla società A.C.D. Frog Milano A.S.D., al quale ha partecipato la squadra "Pulcini 2015" della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

UCD FROG MILANO ASD, ASD CITTA' DI MONZA, CS TREVIGLIESE ASD ARL, CIMIANO CALCIO SSDARL, CG SAN VITTORE OLONA SD, SSDARL MILANO FOOTBALL ACADEMY, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai rispettivi presidenti dotati di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Daniele BURIOL,
 - Sig. Antonio MARCHETTA,
 - Sig. Luigi Francesco RESMINI,
 - Sig. Federico GALLI,
 - Sig. Paolo ZAMBON,
 - Società UCD FROG MILANO ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Daniele BURIOL,
 - Società ASD CITTA' DI MONZA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio MARCHETTA,
 - Società CS TREVIGLIESE ASD ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi Francesco RESMINI,

- Società CIMIANO CALCIO SSDARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Federico GALLI,
 - Società CG SAN VITTORE OLONA SD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo ZAMBON,
 - Società SSDARL MILANO FOOTBALL ACADEMY, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Christiano BERTACCHI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
- 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Daniele BURIOLO,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonio MARCHETTA,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luigi Francesco RESMINI,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Federico GALLI,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Paolo ZAMBON,
 - € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società UCD FROG MILANO ASD,
 - €250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CITTA' DI MONZA,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società CS TREVIGLIESE ASD ARL,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società CIMIANO CALCIO SSDARL,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società CG SAN VITTORE OLONA SD,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSDARL MILANO FOOTBALL ACADEMY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina